

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **166/1985** (ECLI:IT:COST:1985:166)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Udienza Pubblica del **23/04/1985**; Decisione del **06/05/1985**

Deposito del **24/05/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10971**

Atti decisi:

N. 166

ORDINANZA 6 MAGGIO 1985

Deposito in cancelleria: 24 maggio 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Sardegna, notificato il 3 agosto 1976 e depositato in Cancelleria il 4 successivo ed iscritto al n. 34 del Registro ricorsi 1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 5 gennaio 1976, n. 380, con il

quale il Presidente della Repubblica ha disposto la nomina del Presidente dell'Ente autonomo per il Flumendosa.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore Livio Paladin;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con atto notificato il 3 agosto 1976, la Regione Sardegna ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione in relazione al d.P.R. n. 380/1976, di nomina del Presidente dell'Ente Autonomo Flumendosa, rivendicando la propria esclusiva competenza in ordine alla nomina stessa, sulla base dell'art. 24, delle nuove norme attuative dello Statuto di autonomia (approvate con d.P.R. 25 maggio 1975, n. 480), che ha appunto trasferito alla Regione "le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad enti locali operanti" (come si assume che operi quello di specie) "nelle materie di competenza regionale" (che, in questo caso, sarebbero quelle della agricoltura e foreste, piccole e medie bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario; produzione e distribuzione dell'energia elettrica e lavori pubblici di interesse regionale);

che, invece, il costituito Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato il fondamento del ricorso, in base all'assorbente argomentazione che l'Ente in questione costituirebbe non già un'amministrazione ordinaria (che possa considerarsi) trasferita alla Regione, sibbene un "ente di intervento straordinario" che, pure operando nelle materie trasferite, resterebbe una emanazione dello Stato;

che, per altro, con successivo atto del 10 aprile 1985, la stessa Regione ha dichiarato di voler rinunciare al proposto ricorso e tale rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.